BOZZA PER OSSERVAZIONI

**Statuto Fondazione C.R.I.**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

A norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è costituita la “Fondazione C.R.I.” (di seguito anche “Fondazione”).

La Fondazione C.R.I. ha, sede legale in Via Toscana, 12 - 00187 Roma.

Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La Fondazione C.R.I. risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione C.R.I. non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

L’ambito territoriale di operatività della Fondazione C.R.I. è sia nazionale sia internazionale.

La Fondazione C.R.I. ha durata illimitata.

**Articolo 2**

**Finalità**

1. La Fondazione C.R.I. persegue le seguenti finalità:

a) assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 178/2012 da parte dei Corpi C.R.I. ausiliari alle Forze Armate;

b) assolvimento delle attività in continuità con quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178/2012 ai servizi resi dai Corpi C.R.I. ausiliari delle Forze Armate, alla protezione civile ed alla formazione delle emergenze;

c) gestione del contributo obbligatorio del Ministero della Difesa destinato all’ l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 178/2012 da parte dei Corpi C.R.I. ausiliari alle Forza Armate;

d) gestione delle risorse economiche acquisite con vincolo modaleo di scopo finalizzate allo svolgimento delle attività del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione C.R.I. può svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

- stipulare ogni opportuno atto e/o contratto necessari al raggiungimento degli scopi sopracitati;

- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, nei limiti delle leggi vigenti;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o direttamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Fondazione C.R.I. medesima;

- svolgere attività di formazione, informazione, corsi, seminari, convegni, attinenti ai settori d’interesse della Fondazione C.R.I.;

- svolgere attività di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca nei confronti di soggetti pubblici e privati.

3. La Fondazione C.R.I. può svolgere ogni altra attività, anche di supporto, atta al raggiungimento delle finalità istituzionali.

**Articolo 3**

**Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio della Fondazione C.R.I. è costituito da:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dal Fondatore all’atto di costituzione e che ammonta ad euro………………………………….nonché dalle utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali fornite dai fondatori, dai promotori o dai partecipanti e dagli aderenti;

2. dai Fondi del Ministero della difesa finalizzati all’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 178/2012;

3. dai beni immobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;

4. da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari, proveniente da Enti pubblici, dallo Stato, dall’Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

5. dalle entrate derivanti da eventuali attività prestate in favore di terzi, anche di tipo commerciale, con contabilità separata, solo se direttamente strumentali agli scopi statutari.

**Articolo 4**

**Fondo di Gestione**

**ll Fondo di Gestione,** usato per garantire l’ordinaria attività, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione C.R.I.;

- dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;

- dai contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti e dei sostenitori; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

**Articolo 5**

**Fondatori**

E’ Fondatore l’Associazione della Croce Rossa Italiana.

**Articolo 6**

**Membri partecipanti/sostenitori**

Sono Membri partecipanti………………………………………………….

Sono Membri Sostenitori………………………………………

Possono divenire Membri Partecipanti e/o Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata a maggioranza qualificata enti persone giuridiche, pubbliche o private.

Che, condividendo le finalità della Fondazione C.R.I., si impegnano a contribuire al patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di amministrazione.

**Articolo 7**

**Organi**

Sono Organi della Fondazione C.R.I.:

* il Consiglio di amministrazione;
* il Presidente;
* il Collegio dei revisori.

**Articolo 8**

**Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:

- dai componenti *pro tempore* del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

- dall’Ispettore Nazionale *pro tempore* del Corpo Militare Volontario C.R.I. e dall’Ispettrice Nazionale *pro tempore* del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I..

2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri necessari alla gestione dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione C.R.I..

Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione C.R.I. proposti dal Presidente e ne verifica i risultati.

In particolare:

a) delibera entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

b) delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

c) delibera gli incrementi del patrimonio;

b) delibera eventuali regolamenti interni;

c) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati;

e) provvede alla ripartizione del Fondo di Gestione, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo, nel rispetto degli scopi statutari;

f) verifica che i contratti e le convenzioni siano stipulati secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo;

g) delibera eventuali modifiche allo Statuto;

h) propone all’Autorità competente l’estinzione della Fondazione C.R.I..

3. Il Consiglio di amministrazione, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare parte dei suoi poteri al Presidente.

**Articolo 9**

**Presidente**

1.Il Presidente è il Presidente Nazionale *pro tempore* dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Presidente è il legale rappresentate della Fondazione. Spettano al Presidente i poteri di firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio in qualunque grado, sede e giurisdizione per gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad altri Consiglieri oppure al Segretario Generale della Fondazione, se nominato, i propri poteri di firma e rappresentanza.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione di cui redige l'ordine del giorno, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.

3. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e cura, sulla base degli indirizzi del Consiglio, i rapporti con le Istituzioni, le Associazioni, con le Organizzazioni internazionali e tutte le autorità tutorie.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere, dallo stesso Presidente individuato.

**Articolo 10**

**Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque. In caso di mancanza o di irregolarità dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione, comunque, si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di amministrazione può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui il presente Statuto non preveda una maggioranza diversa; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 11**

**Durata, incompatibilità e decadenza dei Componenti**

**del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attività che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi della Fondazione C.R.I. o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

3. Non può essere nominato Presidente o componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti da……………..… per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilità di cui al comma 2 del presente articolo.

**Articolo 12**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori, costituito in conformità alle disposizioni di legge in materia, è composto da 3 componenti di cui con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione, scelti tra soggetti in possesso di adeguata competenza economico- contabile.

2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo amministrativo contabile e finanziario sull'attività della Fondazione C.R.I. a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

3. I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti e dei documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.

4. Il Collegio dei revisori dei conti ha accesso agli atti e ai documenti della Fondazione ed i suoi componenti partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Ai Componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso da determinarsi con provvedimento separato del Presidente della Fondazione C.R.I..

**Articolo 13**

**Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre, al fine della verifica della regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

2. Delle sedute del Collegio è redatto apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito presso la Fondazione C.R.I..

**Articolo 14**

**Durata, incompatibilità e decadenza dei componenti**

**del Collegio dei Revisori dei Conti.**

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Viene dichiarato decaduto il componente del Collegio che viola gli obblighi di cui al precedente articolo 13, comma 3, ovvero che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio.

**Articolo 15**

**Esercizio finanziario**

1. L’esercizio finanziario della Fondazione C.R.I. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione della Fondazione C.R.I. ed entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente approva il bilancio consuntivo.

3. La redazione del bilancio, nel rispetto della normativa vigente in materia, soggiace ai principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

4. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione C.R.I., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima Fondazione C.R.I., o che siano impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

**Articolo 16**

**Emblema**

1. La Fondazione C.R.I. stipula apposito protocollo d’intesa con l’Associazione della Croce Rossa Italiana per l’utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo.

**Articolo 17**

**Liquidazione ed estinzione della fondazione**

1.Il Consiglio di amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile, o per altre cause previste nell’atto di costituzione e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione *ex* art. 6, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. In caso di scioglimento della Fondazione C.R.I., il Consiglio di amministrazione nomina il liquidatore.

3. Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 11 e segg.) e a devolvere la parte di patrimonio residuo all’Associazione della Croce Rossa Italiana, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 18**

**Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione C.R.I. ai sensi dell’articolo 25 del Codice civile e della legislazione vigente in materia.

**Articolo 19**

**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni di diritto privato.

**Articolo 20**

**Controversie**

Per eventuali controversie, è competente in esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione C.R.I..

**Articolo 21**

**Norma transitoria**

Gli Organi della Fondazione C.R.I., così come composti in sede di atto costitutivo, possono validamente ed immediatamente operare.

Successivamente, essi possono essere integrati a norma di Statuto.